

XCIV.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — Congedo — Sunto di petizioni — Comunicazione di lettera del Senatore Arese per la rinuncia da membro della Giunta verificatrice dei titoli dei nuovi Senatori — Proposta del Senatore Serra F. M. — Dichiarazione del Presidente — Osservazioni dei Senatori Paternostro, Serra F. M., e ulteriori avvertenze del Presidente — Altre osservazioni dei Senatori Vitelleschi, Paternostro e Finali — La proposta del Senatore Serra F. M. è approvata — Il Senatore Amari, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, riferisce sulla nomina del professore Luigi Cremona, e del conte Marcello Panisera di Veglio, prefetto di Palazzo a Senatori del Regno — Approvazione delle due nomine suindicate — votazione per la nomina in surrogazione di un membro dimissionario della Giunta verificatrice dei titoli dei nuovi Senatori — Si ripiglia la discussione del progetto di legge relativo alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco — Proposta del Senatore Finali Relatore di sospensione dell'art. 4 e di discutere i seguenti, accettata — Osservazioni del Senatore Errante sull'art. 5 — Considerazioni del Relatore — Altre Osservazioni del Senatore Zini, del Relatore e del Ministro delle Finanze — Avvertenze del Senatore Trombetta, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Errante e controreplica del Relatore — Nuove osservazioni del Ministro delle Finanze — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Paternostro — Schiarimenti del Relatore e proposta del Senatore De Filippo — Repliche del Senatore Paternostro e del Relatore — Approvazione per incisi e per intero dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 5 — Approvazione dei due primi capoversi del medesimo articolo — Avvertenza del Senatore Errante sul terzo capoverso, e spiegazioni del Ministro — Approvazione del terzo capoverso e dell'intero art. 5 — Ritiro dell'art. 6, proposto dall'Ufficio Centrale, dopo brevi osservazioni del Ministro — Approvazione dell'art. 6 del testo ministeriale — Dichiarazione del Ministro sull'emendamento proposto all'art. 7, dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Errante, cui risponde il Ministro — Repliche del Senatore Errante e del Ministro — Considerazioni dei Senatori De Filippo e Paternostro, e risposte del Relatore e del Ministro — Proposta del Senatore Vitelleschi di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, appoggiata dal Senatore De Filippo — Raccomandazione del Senatore Zini — Osservazioni del Relatore e del Senatore De Filippo — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore De Filippo — Dichiarazione del Relatore — Approvazione della proposta di rinvio dell'art. 7 ed approvazione degli articoli 8 e 9, ultimo del progetto — Risultato della votazione per la nomina in surrogazione di un membro dimissionario della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Il Senatore De Filippo è proclamato eletto a maggioranza di voti.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese, per motivi di salute, i Senatori Cianciafara, Belgiojoso Luigi, Vannucci ed Acton, che vien loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 228. La Giunta comunale di Marsciano (Umbria) domanda che nel progetto di legge relativo alla costruzione di nuove linee ferroviarie sia decretato in quella Adriaco-Tiberina l'iniziamento da Ravenna per Cesena e Perugia.

PRESIDENTE. Debbo dar lettura al Senato della seguente lettera dell'onorevole Senatore conte Arese:

« Ho l'onore di rassegnare all'onorevole Presidente del Senato le mie dimissioni da presidente e da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, e lo prego di renderne edotto il Senato ».

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. L'onorevole Senatore Arese è persona così stimata, rispettata e riverita da tutto il Senato, che io faccio proposta affinché le sue dimissioni non vengano accettate.

PRESIDENTE. Mi rincresce di dover dichiarare al Senato che, avendo io fatto vive istanze all'onorevole Senatore Arese affinché desistesse dal suo divisamento, egli mi ha assolutamente dichiarato essere sua ferma e indeclinabile volontà di persistere nella rinuncia all'ufficio di presidente e di membro della succitata Commissione.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Sono dolentissimo anch'io che l'onorevole nostro Collega (soprattutto alla vigilia di un lavoro così importante) privi la Commissione del Senato del suo con-

corso, ma desidero osservare semplicemente che la stessa proposta fatta oggi dall'onorevole Senatore Serra fu fatta da me a proposito della dimissione dell'onorevole Senatore Giovanola; e l'onorevole nostro Presidente mi fece osservare che per analogia di un articolo del Regolamento, il Senato non poteva che prender atto delle dimissioni, e non si trattava di accettare o non accettare le dimissioni. Essendo questa la giurisprudenza del Senato, mi pare che non dobbiamo far altro che prender atto delle dimissioni dell'onorevole Collega, e procedere oltre.

PRESIDENTE. L'onorev. Senatore Serra insiste nella sua proposta?

Senatore SERRA F. M. Insisto perchè credo debba il Senato dare questa prova di riverenza e di affetto all'onorevole Senatore Arese.

Senatore PATERNOSTRO. Ma vi è l'articolo del Regolamento!

PRESIDENTE. Ho detto l'altro giorno che il Regolamento non provvede per ciò che riguarda le rinunzie di qualche Senatore o al carattere di presidente o a quello di membro di qualche Commissione. Prevede invece (e ciò nell'articolo 95) pel caso che alcuno dei membri del Senato dichiarasse di rinunziare alle sue funzioni di Senatore, e dice che, ricevuta comunicazione di questa rinunzia, il Senato ne prende atto pubblicamente.

Per analogia a questa disposizione, la quale non ammette che possa o debba porsi a partito la accettazione della rinuncia alle funzioni di Senatore, la giurisprudenza del Senato è costante nel ritenere che, anche quando trattasi del caso minore, cioè del caso della dimissione di un Senatore dal carattere di presidente o di membro di qualche Commissione, il Senato, senza punto deliberare sull'accettazione o no, debba limitarsi a prendere atto di detta dimissione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. La costumanza di non discutere le dimissioni anche da un ufficio speciale, nonchè dall'ufficio di Senatore, mi pare che non abbia nulla di comune colla proposta fatta in questo momento dal Senatore Serra.

Il Senatore Serra propone che il Senato incarichi la Presidenza di richiedere al Senatore Arese di ritirare le sue dimissioni. Questa è

semplicemente una proposta di cortesia e non entra a discutere le dimissioni per se stesse, alle quali parmi che il Senato non si possa rifiutare.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io volevo constatare un fatto, cioè la interpretazione che si dava all'articolo del Regolamento l'altro giorno dal nostro onorevole Presidente; ma poichè noi non dobbiamo oggi discutere la dimissione, ma pregare il Presidente ad impiegare i suoi buoni uffici presso il nostro on. Collega perchè ritiri la sua dimissione, mi associo con piacere alla proposta del Collega Serra.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io pure mi associo alla proposta dell'on. Serra, anche perchè dall'accoglienza che farà l'on. Arese a questa manifestazione del voto del Senato, si potrà vedere, se ci sia o no qualche grave cagione per la quale il Presidente dell'Ufficio per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, per la seconda volta si elimina da se stesso.

PRESIDENTE. Per me, se riceverò dal Senato l'incarico di pregare il signor Senatore Arese a ritirare la sua dimissione, lo adempirò di buon animo.

Debbo per altro ripetere che l'on. Arese mi ha già fermamente dichiarato stamani ch'è non intende recedere dalla data dimissione.

Ciò premesso, interrogo il Senato se crede di accettare la proposta dell'on. Senatore Serra, cioè che dal Presidente siano fatti uffici al Senatore Arese di ritirare la dimissione presentata colla sua lettera, della quale ho dato lettura.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(La proposta Serra è approvata).

Convalidazione della nomina di due Senatori.

Ora prego l'onor. Senatore Amari a leggere la Relazione della Commissione per la verifica dei titoli di due tra i nuovi Senatori.

Senatore AMARI, *Relatore*. Leggo la Relazione:

« Signori Senatori. Per decreto reale del dì 16 marzo ultimo il signor Luigi Cremona, professore di matematiche superiori, è stato nomi-

nato Senatore del Regno come appartenente alla 18^a categoria dell'art. 33 dello Statuto.

« Risultando dai documenti presentati ch'egli nacque nel 1830, e che è membro effettivo del R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti fin dal febbraio 1868, la Commissione per la verifica dei titoli de' nuovi Senatori vi propone per mezzo mio l'approvazione della sua nomina ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori propone che sia convalidata la nomina del signor prof. Luigi Cremona.

Quelli che approvano questa conclusione della Commissione sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Senatore AMARI, *Relatore*, continuando:

« Per decreto reale di stessa data il conte Marcello Panissera di Veglio, Prefetto di Palazzo e Gran Mastro delle cerimonie di Sua Maestà, è stato nominato Senatore del Regno come appartenente alla categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto.

« Risulta dai documenti presentati che egli nacque nel 1830 e che da più di tre anni paga oltre lire tremila di imposizione diretta in ragione de' suoi beni. Quindi la Commissione suddetta vi propone pure per mezzo mio di approvare la sua nomina ».

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, la Commissione propone la convalidazione della nomina a Senatore del conte Marcello Panissera di Veglio, Prefetto di Palazzo e Gran Mastro delle cerimonie di S. M. Coloro i quali intendono approvare queste conclusioni della Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Si darà avviso ai due detti Senatori della seguita approvazione della loro nomina, affinché possano venire a prestare il giuramento.

Ora si procede all'appello nominale per la nomina di un Commissario in surrogazione del Senatore Giovanola, che ha dato le sue dimissioni da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA procede allo appello nominale).

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte

degli scrutatori delle schede già distribuite ai signori Senatori.

Riescono eletti i signori Senatori Cerruti, Casati e Carradori.

Il Senatore Cerruti ha dichiarato che per malore agli occhi non può accettare l'incarico di scrutatore delle schede.

Il signor Senatore Carradori non è presente.

Quindi estraggo a sorte i nomi di due Senatori che suppliranno agli onorevoli Cerruti e Carradori.

I nuovi estratti sono i signori Senatori Cambray-Digny e Marignoli.

Si procede allo spoglio delle schede.

I signori Senatori Casati, Marignoli e Cambray-Digny, designati dalla sorte a scrutatori, sono pregati di prestarsi a tale ufficio.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle modificazioni alla legge 13 settembre 1874, N. 2084, relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco (N. 100).

PRESIDENTE. Si ripiglia ora la discussione del progetto di legge sulle modificazioni alla legge 13 settembre 1874, n. 2080, relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco.

Prego l'Ufficio Centrale di annunziare il risultato dei suoi studi sull'art. 4, rinviatogli nella tornata di giovedì.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale avrebbe concordato coll'onorevole Ministro di sospendere per ora la discussione e la votazione dell'art. 4, e di passare invece alla discussione e votazione degli altri articoli, perchè secondo il risultato del voto degli articoli seguenti o il Ministro si risolverà ad accettare il nostro articolo 4, o l'Ufficio Centrale si risolverà ad abbandonare le modificazioni che aveva proposte.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, si sospende la discussione e la votazione dell'articolo 4, e si procede oltre alla discussione e votazione degli articoli successivi, salvo in fine a ripigliare in esame il detto articolo 4.

Nessuno chiedendo la parola si passa all'articolo 5.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 5.

Sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estensibile a tre e con multa estensibile a lire 500, colui che avrà contraffatto il bollo delle carte da giuoco o avrà falsificato punzoni, bolli, rami od altri istrumenti atti a tale contraffazione o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti falsificati.

Colla stessa pena sarà punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avrà procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso.

La pena sarà del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500, se chi avrà introdotto nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali è impresso il bollo falso, non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione.

Colui che, avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile fino alle 500 lire.

Non sarà mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorchè il colpevole sarà un fabbricante o commerciante di carte da giuoco.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. L'altro giorno feci talune osservazioni sull'articolo 7, ora richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro delle Finanze e dell'Ufficio Centrale sul quarto alinea dell'articolo 5.

Ivi si dice: « Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto sarà punito con multa estensibile fino alle 500 lire ».

A costui si diminuisce la pena, perchè acquistate in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le ha vendute. (Certamente se le mette in vendita dovrà ritenerle in casa). Ebbene, la pena che si dà a costui è della multa estensibile fino a lire 500.

Mettete in armonia questa disposizione coll'altra che si trova all'art. 7 dove si dice:

« Chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti o istrumenti destinati a falsificarli, o carte da

giuoco munite di bollo falso sarà punito col carcere estensibile fino a un anno.

Una prima osservazione sarebbe questa: Che quando si parla di chi ha delle carte da giuoco con bollo falso può anche darsi che sia un mazzo di carte e non mai un deposito di carte, e parrebbe che l'art. 7 preveda i casi della responsabilità di coloro che partecipano al reato.

Infatti si dice: « Chi scientemente avrà ritenuto in casa o altrove punzoni, bolli o rami contraffatti, ecc. »

In tutti questi casi c'è una specie di complicità.

In virtù di questa legge colui che avrà riconosciuto che le carte sono munite di bollo falso e le mette in vendita, sarà punito con 500 lire di multa, mentre ad un altro che fa uso, soltanto di carte false, o che le tiene in casa, si dà la pena del carcere estensibile fino ad 1 anno.

Bramerei dunque che la penalità di questo comma: « Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso ecc. » si metta in correlazione colle disposizioni che si trovano all'art. 7, altrimenti avverrebbe questa enormità, che nell'un caso si punisce un reato minore con la pena del carcere estensibile ad un anno, mentre nell'altro si punisce un reato più grave con pena minore, vale a dire con multa estensibile fino alle 500 lire.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Errante ha fatto delle considerazioni intorno al quarto paragrafo di questo articolo 5. Ora l'Ufficio Centrale crederebbe opportuno incominciare le osservazioni intorno a questo articolo dal primo paragrafo. Siccome poi l'Ufficio ha presentato per conto suo un emendamento a questo paragrafo, così pregherebbe l'onorevole Presidente di volerne dare lettura.

PRESIDENTE. Si procede pertanto alla lettura della prima parte di questo articolo, proposto come emendamento della prima parte del progetto del Ministero.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Sarà punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni colui che avrà riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avrà falsificato punzoni, bolli ed altri

istromenti atti a tale contraffazione, o fatto uso di tali punzoni, bolli ed altri istromenti falsificati ».

PRESIDENTE. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone in questo articolo quattro emendamenti che riassume tutti insieme nel primo paragrafo: due dei quali essendo intesi a rinvigorire le sanzioni e le disposizioni di questa legge, esso confida che saranno accettati dall'on. Ministro.

I due emendamenti che tendono a rinvigorire le disposizioni della legge sono questi. La proposta ministeriale metteva la pena per chi avesse contraffatto il bollo delle carte da giuoco o falsificato punzoni. Ma ci sono dei modi abusivi e fraudolenti di mettere un bollo in una carta, che non sono vera contraffazione, come per esempio la riproduzione fatta con mezzi fotografici di un bollo da una carta sopra un'altra. Perchè la disposizione dell'articolo comprendesse anche questo fatto, l'Ufficio Centrale ha creduto opportuno, anzi necessario, di dover aggiungere alla parola *contraffatto* la parola *riprodotto*.

Nè questa previsione dell'Ufficio Centrale è astratta e senza obbietto, giacchè l'onor. Ministro certamente sa, che anche recentemente sono state rilevate delle contravvenzioni, le quali consistevano appunto nella riproduzione fotografica, fatta fino a dodici volte, di un bollo vero da una carta regolarmente bollata sopra una carta, che non era stata presentata all'ufficio del bollo.

Il secondo emendamento consiste in questo. La proposta ministeriale diceva che uno il quale faccia uso di punzoni, bolli e rami falsi, per andare soggetto a sanzione penale debba farlo *scientemente*: qui lo *scientemente* è parso proprio fuori di luogo, perchè siccome nessuno può possedere un punzone, o bollo, o rame per poterlo imprimere sopra una carta, è impossibile che non ci sia la *scienza* del malfatto; quindi questa condizione della *scienza* non può servire ad altro che ad ingenerare delle incertezze e de' dubbj nei casi pratici delle contravvenzioni.

Altre due variazioni hanno un diverso intento. Una ha quello di rendere le disposizioni dell'articolo accomodate a ciò che si vuole, l'altra ha quello di guardare più largamente la pena.

E per vero quest'articolo 5 è riprodotto dalla legge del bollo. Con quella legge si vogliono anche impedire e punire le trasgressioni alla legge medesima, le quali possono riguardare sia il bollo, sia la filigrana della carta, sia le marche da bollo che constano di forme e di colori diversi; ma qui si tratta di un semplice bollo, e non di rami, ma solamente di punzoni. In ogni caso poi dicendosi punzoni, bolli ed *altri istrumenti*, si comprendono così il rame come lo zinco, il legno, l'acciaio ed ogni materia atta ad essere strumento di contraffazione del bollo.

Certamente l'Ufficio Centrale non avrebbe fatto questo rilievo, se in questa sola correzione consistesse la riforma dell'articolo; ma dal momento che doveva modificarlo per cagioni più gravi, l'ha mutato anche in questo.

Finalmente l'Ufficio Centrale ha creduto di dover stabilire una diversa gradazione delle pene indicate in quest'articolo. Quest'articolo, secondo il progetto ministeriale, ha un *minimum* di pena di un anno e si estende fino a 3 anni.

In quest'articolo sono compresi fatti di gravità e d'indole molto diversa: ci è compreso per esempio il reato di falsificare a penna in una sola carta il bollo, e ci è compreso il reato di falsificare il punzone e di commettere il reato in un numero illimitato di carte.

Ora vede il Senato che grande divario grande sia fra queste due specie di reato. È parso che la latitudine della pena da un anno a 3 anni non corrispondesse alla latitudine dei reati.

Inoltre, siccome in questo stesso articolo al § 3 è messo un *minimum* di quattro mesi ed un *maximum* di due anni, vi ha il rapporto da 1 a 6 fra il *minimum* e il *maximum*; perciò è parso che, per armonizzare l'articolo, anche nel primo paragrafo si dovesse stabilire lo stesso rapporto di *minimum* e *maximum* da 1 a 6; e nella stessa ragione che vi è un *maximum* di due anni dove il *minimum* è di 4 mesi, laddove il *maximum* è di tre anni il *minimum* deve essere di 6 mesi.

Questi sono i motivi pei quali l'Ufficio Centrale si è indotto a fare queste variazioni al progetto ministeriale; e se ho dovuto esporli, sono dolente di non aver avuto più grata materia da intrattare il Senato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Osservo che nella redazione proposta dall'Ufficio Centrale mancano le parole *e con multa estensibile a lire 500*: è un'omissione ovvero è a studio?

Senatore FINALI, *Relatore*. È omissione.

Senatore ZINI. In verità, vedo al terzo paragrafo che non è omessa la pena pecuniaria, quindi per tenere l'armonia mi pare che debba essere messa anche qui.

Senatore FINALI. Devo una risposta immediata all'onorevole Zini per osservargli che per mero errore di stampa non si leggono le parole: *e con multa estensibile a lire 500*.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io temo che gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale invece di dare forza alla legge, possano contribuire ad indebolirla, ed è perciò che sento il debito di sottoporre brevissime osservazioni al Senato in ordine a ciascuno degli emendamenti medesimi.

Gli emendamenti sono nientemeno che cinque. In primo luogo si varia la scala della pena affittiva del carcere; il progetto ministeriale votato dalla Camera dei Deputati stabilisce un *minimum* di un anno, e l'Ufficio Centrale lo stabilisce di sei mesi. In secondo luogo, mentre nel progetto ministeriale si aggiunge alla pena affittiva la pena accessoria e concomitante di una multa estensibile....

Senatore FINALI, *Relatore*. È un errore di stampa, l'ho dichiarato adesso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Va bene. Sicchè l'Ufficio Centrale ammette la pena pecuniaria. Allora gli emendamenti si riducono a quattro.

Il primo consiste nell'aver variato il minimo della pena affittiva; il secondo nell'aver tolta la parola *scientemente*, che era nel progetto ministeriale; il terzo nell'aver tolta la parola *rami* come superflua ed inutile; il quarto nell'aver aggiunto la parola *riprodotto* là dove si parla di contraffazione.

Quanto all'emendamento relativo alla pena il cui *minimum* da un anno sarebbe limitato a sei mesi, io prego il Senato ad osservare che la legge ora vigente sul bollo, là dove parla del reato di contraffazione del bollo, stabilisce nientemeno che la pena della reclusione

estensibile ad anni sette; ed ecco cosa dice l'articolo 56 di quella legge:

« Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette: 1. chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabiliti dalla presente legge, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istrumenti; 2. chi scientemente avrà fatto smercio od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate ».

Si vede dunque che per questi reati di contraffazione mentre la legge attuale sul bollo stabilisce la pena della reclusione estensibile fino a sette anni, il progetto in discussione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, porta una pena molto minore, come è quella del solo carcere estensibile da un anno a tre, e ad una multa pecuniaria fino a L. 500, e ciò si è fatto per la seguente ragione. È noto che col progetto di Codice penale, già stato una volta approvato dal Senato ed ora riprodotto per la definitiva sua votazione, sono state diversamente regolate le pene per questa specie di reato, ond'è che il Ministro di Grazia e Giustizia (il quale appunto ha avuto cura di formulare l'articolo che stiamo ora discutendo, in modo da metterlo in perfetta relazione col progetto del Codice penale) ha opinato, ed il Ministro delle Finanze ha accettato quest'opinamento, di convertire la pena della reclusione portata dalla legge sul bollo in quella del carcere estensibile da uno a tre anni, oltre alla multa estensibile sino a L. 500.

Parve al Ministero che fosse conveniente non presentare in una legge fiscale una disposizione penale che discordasse dalla legislazione generale sopra questa materia.

Quanto poi all'altro emendamento, il quale consiste nell'aver eliminata la parola *scientemente*, la giustificazione del Ministero ed anche dell'altro ramo del Parlamento sta in ciò che, per questo medesimo reato contemplato nell'art. 56 della legge sul bollo, questa parola è ripetuta tre volte: « contraffatto *scientemente* - conservato *scientemente* - che avrà fatto uso *scientemente*; » ed è appunto per mettere in armonia la disposizione di questa legge con un'altra già vigente che si è usata questa parola. Altrimenti potrebbero generarsi delle conseguenze

pericolose e forse assurde. Togliendola, potrebbe indursene che in questo reato non occorra la scienza che è necessaria in ogni reato e che esplicitamente si richiede dalla legge sul bollo. E la diversità sarebbe assurda.

Ed è per le medesime ragioni, che noi abbiamo introdotto anche in questo articolo la parola *rami*, che si trova nell'articolo 56 della legge sul bollo.

Capisco benissimo ciò che ha detto il Senatore Finali, che, cioè, per la falsificazione delle carte da giuoco non occorrono i rami; ma chi può prevedere i progressi dell'arte meccanica? Può essere che da qui ad un anno, a sei mesi, si adoperi il rame, ed è sempre meglio abbondare in questa tecnologia, *abundare non nocet*.

Perciò spero che l'Ufficio Centrale non vorrà insistere nel suo emendamento, ed approverà l'articolo come fu proposto dal Ministero, siccome quello che è in perfetta armonia non solo col progetto del Codice penale, ma anche con l'articolo 56 della legge sul bollo.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io credo che l'onorevole Ministro prenda qualche abbaglio quando invoca il progetto del Codice penale a sostegno di questa questione. Posso sbagliare io stesso, ma mi pare che il progetto del nuovo Codice stabilisca altra penalità.

Se l'Ufficio Centrale ha proposto di partire da sei mesi di carcere anziché da un anno, vi fu indotto dallo scopo di stabilire una maggiore latitudine nella graduazione della pena, tante essendo le tinte più o meno gravi che possono avere simili reati.

Quanto poi all'avverbio *scientemente*, che ha proposto di sopprimere, esso dichiara con franchezza che ha creduto con questa soppressione di svincolare la legge da un vocabolo che costituisce per lo più un ostacolo all'amministrazione della giustizia penale.

Per poco che uno sia pratico dei dibattimenti penali non può a meno di rammentare le difficoltà e le questioni che si sono sollevate a riguardo della *scienza* di violare la legge.

Quella parola è un'arma potentissima che si dà in mano alla difesa la quale sa maneggiarla abilmente. Se con essa si vuole alludere all'intenzione criminosa, non esito a rispondere,

che non vi sarà mai Tribunale che condanni colui, che usa dei punzoni falsi, credendoli veri. Ma col vocabolo *scientemente* si obbliga l'azione penale a stabilire la *scienza*, mentre incombe all'imputato l'escluderla.

Nè si venga ad invocare come modello la vigente legge sul bollo. Noi abbiamo una legge presentata al Senato, e dobbiamo fare in modo ch'essa sia chiara, precisa e scevra di tutto ciò che può schiuder l'adito all'impunità od ingenerare equivoci nell'applicazione. Se la vigente legge sul bollo lascia alcun che a desiderare, sarà il caso di proporre le occorrenti modificazioni anziché calcare le sue orme. In effetto essa punisce da tre anni a sette di reclusione questa specie di reati, richiamando le penalità stabilite dal Codice vigente; ma ormai è universalmente riconosciuto, che la severità della pena è una mal sicura salvaguardia, se non vi si associa la sicurezza dell'applicazione. Ritenga, onorevole signor Ministro, che quando la pena è soverchiamente severa, essa non è più applicata; e ciò è tanto vero, che nel progetto del nuovo Codice le pene sono state notevolmente diminuite.

Io mi limito a questi semplici cenni, non senza dichiarare al Senato che l'Ufficio Centrale, colle sue proposte, ha creduto ed ha anzi la coscienza di aver fatto l'interesse della legge, e prega quindi l'onorevole signor Ministro di volerle senz'altro accettare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò una parola sola. L'onorevole Trombetta mi accusa di aver campata una proposta in aria; mi accusa di non aver letto il progetto del codice penale.

Senatore TROMBETTA. No! no!

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi rimetto agli articoli 276 e seguenti del Codice penale nel quale è contemplata per questo reato la pena che abbiamo qui.

Quanto all'altra osservazione dell'onorevole Trombetta, cioè che bisogna moderare le pene affinché raggiungano l'effetto pratico che si desidera, appunto per questo io gli risposi: proponiamo di applicare la pena più mite prevista nel Codice penale.

Io per verità me ne rimetto alla saviezza del Senato e degli eminenti giureconsulti che qui seggono; ma mi repugna che mentre abbiamo

da una parte una legge, che è quella del bollo, e dall'altra il Codice penale, si debba improvvisare una penalità diversa in una legge speciale.

Del resto non aggiungerò altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Errante ha la parola.

Senatore ERRANTE. Nè l'Ufficio Centrale, nè il signor Ministro hanno risposto alle osservazioni da me fatte.

L'ufficio centrale ha proposto delle modificazioni, ma siccome queste non riguardano il comma su cui io aveva fatte le mie osservazioni, così devono essere sfuggite dalla sua memoria.

Senatore FINALI, *Relatore*. Mi permetta d'interromperla. Scusi; non è che l'Ufficio Centrale volesse trascurare le sue osservazioni; solamente pregava che si discutesse il paragr. 1, prima del 4° dimodochè vi risponderemo al 4° comma.

Senatore ERRANTE. Così va bene; arrivando al quarto paragrafo parleremo della questione sollevata da me.

In quanto alla questione tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro, mi pare che sieno due le divergenze: l'una in quanto alla differenza della graduazione, perchè mentre nell'articolo già votato dall'altro ramo del Parlamento si dice: *Sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estensibile, a tre ecc.*; nell'emendamento si dice: *Sarà punito col carcere non minore di 6 mesi ed estensibile a tre anni ecc.*

La questione adunque è sulla estensione della pena da un anno a 3, o da 6 mesi a 3 anni.

La seconda differenza è nell'aver detto: *fatto uso scientemente di tali punzoni*.

Veramente, trattandosi che già questo progetto di legge è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, è che la latitudine fra un anno e tre anni di carcere è abbastanza larga, per questa ragione non crederei di dover fare una mutazione all'articolo come è già stato votato dall'altro ramo del Parlamento. In quanto alla parola *scientemente*, credo che non nuoccia, quantunque si supponga che la *scienza* ci sia. Con ciò s'intenderebbe che nel fare uso di punzoni falsi si sappia che siano falsi.

Trattandosi di una parola che non muta nulla all'essenza del reato, ma è esplicativa, e che è

stata usata altra volta, mi parrebbe che non sia il caso nemmeno qui di fare mutazioni.

Attendo che si venga al comma 4° dell'articolo 5 per dichiarare le mie idee sulle pene ivi applicate e metterle in rapporto con quelle stabilite all'art. 7.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sarò brevissimo.

In quanto all'argomento pregiudiziale dedotto dall'essere stato votato l'articolo nell'altro ramo del Parlamento, io, che non vorrei sentire mai portarlo innanzi, non risponderò.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. In quanto alla parte sostanziale, che riguarda la proposta fatta dall'Ufficio Centrale in questo articolo, non farò nuove osservazioni; ripeterò solo quelle fatte dall'on. Trombetta: badate, in quest'articolo è una grande latitudine di reato. Si può cominciare dal falsificare colla penna un bollo in una sola carta; si può falsificare un punzone capace di riprodurre il bollo in migliaia di carte, e commettere il reato della falsificazione su centinaia e migliaia di carte. Ognun vede quanta latitudine e di reato e di danno sia in questi casi. Ora, Signori miei, pare a voi che a questa così grande latitudine di reato corrisponda una pena che si degrada da tre anni ad uno?

Forse se il nostro progetto ha un difetto è appunto quello di cominciare col *minimum* troppo alto, di limitarsi ad una graduazione che va da sei mesi a tre anni.

Io sperava che nessun giureconsulto avrebbe trovato a ridire intorno alla scala sostituita da noi a quella del progetto ministeriale.

In quanto poi alla parola *riprodotto*, che noi abbiamo aggiunta, l'on. Ministro non ha discusso che la sola parola *contraffatto* possa non comprendere tutte le frodi che si possono commettere. Per opporsi ha invocato una ragione di analogia tratta dalla legge del bollo, e ha detto: dal momento che la legge ordinaria del bollo parla solo di contraffazioni, non conviene per il bollo delle carte da giuoco aggiungere un'altra parola e fare un diverso trattamento. Ma dal momento che la frode alla Finanza si fa colla riproduzione, come ho dimostrato, e specialmente oggi colla fotografia, che, come è noto, può nettamente riprodurre un bollo nero fino a dodici volte da una carta

sopra di altre; giacché si riconosce che la parola *contraffare* non è certo se comprenda questa specie di falsificazione, mi parrebbe proprio che se ci è qualche proposta da fare sarebbe quella di emendare anche la legge ordinaria sul bollo, non già di rendere meno efficaci le sanzioni penali del bollo delle carte da giuoco, per la ragione che quella della legge sul bollo ordinario è difettosa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io aggiungerò due sole parole, perché mi pare che non sia il caso di prolungare più oltre questa discussione.

L'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha insistito sulla graduazione della pena, e gli è sembrato enorme che si possa passare da un anno a tre, mentre gli è sembrato ragionevole il passaggio da sei mesi a tre anni. Io prego l'on. Finali di osservare che nella legge del bollo citata tante volte, la graduazione è da tre a sette anni, e per conseguenza, secondo lui, sarebbe quest'articolo di legge pur da considerarsi enorme.

Io faccio questa considerazione generale - il Senato la apprezzerà per quello che valga. Noi abbiamo da una parte la legge vigente del bollo, la quale contempla una materia di molto maggiore gravità ed importanza che non le carte da giuoco. E abbiamo, da un'altra parte, un articolo del progetto del nuovo Codice penale.

Atteniamoci a queste due fonti di legislazione; una positiva e vigente, l'altra in progetto sì, ma avvalorata dal voto del Senato.

Mi pare che saremo così in una via corretta e che non sia opportuno d'introdurre una terza penalità che non ha riscontro né nella legge del bollo, né nel progetto del Codice penale.

Quanto poi a introdurre la parola *riprodotto*, io prego l'onor. Senatore Finali di fare una osservazione pratica, forse un poco umile, ma di una certa importanza.

Ora si disputa davanti ai Tribunali se la riproduzione del bollo debba essere punita come la contraffazione. Cosa avverrebbe ora se noi aggiungessimo la parola *riprodotto* in questo articolo?

La riproduzione del bollo falso sulle carte bollate potrebbe non essere punita fino a che non fosse modificata la legge sul bollo. Im-

perocchè si direbbe: il Senato ha riconosciuto in un'altra legge esser necessario ammetter la parola *riprodotto*, appunto perchè ha ritenuto che non bastava la parola *contraffazione*.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Ho chiesto la parola quando l'onorevole Finali disse: Non piace a me che si dica qui che è già stato votato il progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, e per ciò a quest'argomento non rispondo. Poteva l'onorevole Finali non rispondere all'argomento e risparmiarsi la sua osservazione. Io non ho detto questa sola ragione: ho detto fra le altre cose che questa tal latitudine nell'applicazione della pena era sembrata sufficiente all'altro ramo del Parlamento. E siccome la scienza non è privilegio esclusivo dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, quando non si tratti di novità di gran momento, non mi parrebbe argomento stranissimo l'uniformarsi a quanto è stato da altri deliberato, ed osservare che ciò ha formato soggetto di discussione e di deliberazione nell'altro ramo del Parlamento. È vero che quando si concede al magistrato una maggiore latitudine nell'applicazione della pena, vi è maggior libertà nell'applicarla a casi diversi; ma da taluni si dubita che questo sia un buon metodo nella legislazione; la latitudine, quando è eccessiva, fa sì che talvolta il magistrato prenda provvedimenti diversi in casi identici.

Di più il Ministro ha fatto osservare che nella legge attuale la disposizione è la stessa; ora si vorrebbe fare una mutazione. Ma questa mutazione domandata dall'Ufficio Centrale non è di grande importanza.

È qui mi fermo.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. In quanto alla scala penale, io che professo la teoria della mitezza delle pene, accetto senza obbiezione che il *minimum* sia di 6 mesi, e passo oltre.

In quanto ad introdurre la parola *riprodotto*, confesso che mi ha fatto gravissima impressione la considerazione dell'onor. Ministro. Difatti se voi avete in un'altra legge (nella legge sulla carta bollata) la parola *contraffazione*, e non la parola *riproduzione*; se il magistrato (quantunque ci sia stato qualche volta il caso di non riconoscersi reato nella riproduzione, perchè la

legge parla di contraffazione) più per lo spirito che per la parola equipara la riproduzione alla contraffazione; se oggi si aggiunge alla parola contraffatto la parola *riprodotto*, è chiaro che quando si porta innanzi al magistrato il reato di riproduzione come simile a quello di contraffazione, il magistrato non troverà il reato traendo argomento da questa nuova legge.

Per queste ragioni io credo pericoloso introdurre nella legge la parola *riprodotto*, e perciò non l'accetto.

Passo alla 3^a osservazione, cioè a dire alla parola *scientemente*; e qui domando all'Ufficio Centrale che cosa intende? Togliendo la parola *scientemente*, ha voluto dire che sarà punito qualunque uso che si faccia dei punzoni, bolli, od istrumenti falsificati, ancorchè s'ignorasse dalla persona che ne fa uso che siano stati falsificati? Certamente no. Nei giudizi penali il magistrato, apprezzando il fatto, deve naturalmente supporre la scienza; l'uso di un oggetto falsificato senza scienza della falsificazione non è reato, o non può elevarsi a reato, nè v'è magistrato che possa ammettere simile teoria. Ora delle due una: o voi intendete che per questo principio (che nessuno vorrà negare) di diritto penale il magistrato deve sempre accertarsi della scienza nell'uso che si fa della cosa falsificata, e allora la parola *scientemente* non può nuocere, perchè è una parola spiegativa e che sta in concordanza con gli articoli di altre leggi e col progetto di Codice penale, come ha detto il signor Ministro.

Se poi intendete togliere la parola *scientemente* perchè il magistrato debba punire anche quando senza scienza si sia fatto uso degli oggetti falsificati, ma allora, Signori, questo sarebbe la negazione di principî puri del diritto e non potrei ammetterlo. Per queste ragioni, credo che debba rimanere la parola *scientemente*.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Io non risponderò all'argomento esposto dall'on. mio Collega Paternostro, perchè credo che egli argomenti sopra un'ipotesi impossibile; e siccome ha chiesto la parola l'onor. Senatore De Filippo, lascerò rispondere a lui su quest'argomento. Il Senato mi consenta soltanto di leggere un brano della Relazione:

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

« L'uso poi di bolli o punzoni falsi è sempre un reato. Nessun privato può legittimamente bollare carte da giuoco; sappia o no che adoperando punzoni e bolli falsi, commette un reato, e non può eccepire ignoranza; anzi, non può ignorare che non può adoperarli nè possederli. Non necessaria quindi, se non occasione o pretesto di dubbiezza, ci è parsa la condizione della scienza, che proponiamo sopprimere ».

Ed ora cedo la parola all'onor. Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Veramente io avevo poca volontà di parlare, perchè se si volesse tenere esclusivamente riguardo alle osservazioni del signor Ministro, io non potrei non essere d'accordo con lui, in quanto che trovandosi, siccome egli ha detto, a fronte di un'altra legge, che è quella del *bollo*, non ha stimato opportuno di allontanarsi dalle espressioni ivi adoperate, temendo che una diversità di parole potesse dar luogo ad una diversa applicazione delle pene.

Ma non è solamente sotto questo punto di vista che bisogna guardar la cosa, quando si mostri apparente un difetto nella legge.

Ecco perchè in qualche parte io consentirei con l'onor. Ministro, ma in qualche altra parte per verità non vi potrei acconsentire.

Tutto ciò che si è detto rispetto alla parola *riprodotto* aggiunta dall'Ufficio Centrale, mi pare molto grave, anche perchè mi parrebbe un far pressione sul giudizio del magistrato al quale è stata già sottoposta questa questione relativamente alla legge sul *bollo*. Mi spiego più chiaramente. È indubitato che questa parola *riprodotto* nella legge sul *bollo* non c'è; è indubitato anche che la Magistratura non ha stabilito ancora una giurisprudenza sul dubbio se nella parola *contraffazione* si intenda compresa anche la riproduzione; ora in questo stato di cose, nell'incertezza in cui si trovano i Tribunali, io non vorrei che in questo progetto di legge speciale si aggiungesse la parola della quale si tratta.

Aspettiamo e vediamo il definitivo risultato giuridico, e allora si potrà provvedere, non in una legge speciale, ma si provvederà in una legge generale.

Quindi io pregherei l'Ufficio Centrale di rinunciare a questa parte del suo emendamento.

In quanto alla seconda osservazione fatta dall'Ufficio Centrale, relativa al minimo ed al massimo nell'applicazione delle pene, mi permetta l'onorevole signor Ministro delle Finanze che io dichiaro essere dell'avviso dell'Ufficio Centrale, inquantochè la forza della punizione non perde in nulla quando si viene a stabilire il *minimum* di sei mesi a vece di un anno.

Ed un argomento maggiore risulta dall'articolo medesimo. Difatti, nel comma 3°, ove si parla della pena del carcere, si fissa il tempo da 4 mesi ad un anno, precisamente come sarebbe relativamente al primo comma, da 6 mesi a 3 anni.

Ora, se noi troviamo che nel comma 3° la pena del carcere è fissata da 4 mesi a 2 anni, e la multa estensibile a L. 500, fate la proporzione e troverete benissimo che essa corrisponde all'altra pena, che comincia da 6 mesi e dura fino a 3 anni. Quindi l'onorevole signor Ministro si troverà perfettamente in pieno accordo in entrambi i numeri dell'articolo medesimo, quando accetti l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

E poi per la punizione di un reato che può prendere tanti diversi aspetti di maggiore o minore gravità, bisogna dare molta latitudine al magistrato nell'applicazione della pena.

Quindi io pregherei l'onor. signor Ministro, come ho pregato l'Ufficio Centrale, ad accettare questa seconda parte dell'emendamento.

In tal modo pare che su questo punto si potrebbe essere d'accordo. Non resterebbe che la parola *scientemente*.

È indubitato che quando si tratta di reato, la parola *scienza* è un elemento necessario; non ci può essere reato se non c'è scienza; non ci può essere reato senza il concetto che il fatto che l'individuo consuma, lo faccia con la volontà di consumare un reato.

L'Ufficio Centrale ha detto: è impossibile immaginare un reato di questo genere senza la scienza, perchè, per dirlo in due parole, è evidente che quando adoperate un punzone, un bollo, un rame o altro strumento, certamente dovete sapere, dovete conoscere che è falso.

Ciò non ostante, anche in questo io pregherei l'Ufficio Centrale di voler lasciare la parola *scientemente*, perchè, anche ammesso che fosse superflua, bisogna pur convenire che questa parola la si trova anche nella legge sul

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

bollo; ora, se noi la togliamo da questa legge, possiamo dar luogo a questioni che è meglio evitare.

Quindi, riassumendomi, io pregherei l'Ufficio centrale a non insistere sulla parola *riprodotto*; pregherei il Ministro delle Finanze a volere a sua volta aderire a che il *minimum* della pena del carcere, a vece da un anno, cominciasse da sei mesi; e pregherei per ultimo nuovamente l'Ufficio Centrale di acconsentire a che resti nell'articolo l'avverbio *scientemente*, che già si trova nella legge del *bollo*, e ciò non fosse per altro che per non creare possibili difficoltà nell'applicazione della disposizione che stiamo discutendo.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. L'onorevole Collega, Senatore Finali, diceva che dovesse rispondermi l'onorevole Collega, Senatore De Filippo, come se questi dovesse contraddire la mia opinione; ed io, a mia volta, risponderò colla risposta dello stesso Senatore De Filippo, il quale parmi non abbia conchiuso altrimenti di quello che ho conchiuso io stesso, invitando, vale a dire, il signor Ministro a non insistere sull'anno di carcere, accettando il limite minimo di sei mesi e pregando l'Ufficio Centrale a desistere dalla parola *riprodotto*, ed a lasciare per contro sussistere la parola *scientemente*.

Come si vede, le conclusioni sono identiche. Solamente l'onorevole Senatore De Filippo ha osservato che non potrà mai succedere che si faccia uso di questi punzoni od altri istrumenti senza scienza, e che quindi lo *scientemente* sarebbe una parola superflua.

Ora, siccome io vado sempre diritto al mio scopo, e in questo momento è quello precisamente di veder conservata in quest'articolo la parola *scientemente*, così, senza che intenda di fare nè una lunga discussione nè l'enumerazione di fatti che sfuggono all'osservazione del legislatore, fatti che si possono moltiplicare all'infinito, farò solo una ipotesi: in un ufficio di bollo qualunque, per esempio, verrà da taluno per un fine suo particolare e certamente colpevole, raddoppiato un bollo vero con un falso. Di questo bollo potrà in buona fede far uso un altro impiegato. Ora, punireste voi, o Signori, in questo caso ipotetico, colui che inscientemente

avessè fatto uso del punzone falsificato senza sapere che fosse falso? I primi elementi del diritto rispondono al mio quesito, ed io non dirò altro.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Si può dire anche delle leggi quel che si dice delle liti: *habent sua sidera*. Ed io certamente non mi aspettava che questo progetto di legge dovesse impegnare l'onorevole mio amico, il Ministro delle Finanze e tanti valentuomini nostri Colleghi in una così lunga discussione.

Al punto in cui si trova la questione, l'Ufficio Centrale non aggiungerà altre parole; solamente prega l'onorevolissimo Presidente a voler dividere e mettere ai voti successivamente le parti del primo paragrafo o comma.

La gradazione delle pene viene in principio, vien dopo l'aggiunta della parola *riprodotto* e infine la soppressione dell'avverbio *scientemente*. Così potrà meglio il Senato di grado in grado pronunciarsi, senza bisogno di maggiormente proporre, svolgere o combattere emendamenti.

PRESIDENTE. Dunque ella proporrebbe la divisione della prima parte in tre incisi.

Senatore FINALI. Sissignore.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti il primo inciso:

« Sarà punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni, e con multa estensibile a lire 500 colui... »

Senatore CACCIA domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Ma io non leggo queste parole « e con multa, ecc. » nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, e...

PRESIDENTE. Erano state ommesse per errore di stampa; ma è stato già riconosciuto che debbono esistere nell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi approva adunque il primo inciso testè letto dell'articolo 5, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo ora il secondo inciso:

« Colui che avrà riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avrà falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione ».

Chi approva questo secondo inciso è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora viene la parola *scientemente* nel terzo inciso: « o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati ».

Chi approva questo terzo ed ultimo inciso della prima parte dell'articolo 5 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Chi intende di approvare il complesso di questa prima parte è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora si procede alla discussione della seconda parte, ossia del primo capoverso:

« Colla stessa pena sarà punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avrà procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso ».

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti questo primo capoverso.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Secondo capoverso:

« La pena sarà del carcere di quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500, se chi avrà introdotto nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali è impresso il bollo falso, non aveva coi falsarî concertati anteriori alla falsificazione ».

Se non si domanda la parola sopra questo secondo capoverso, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Terzo capoverso:

« Colui che, avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile fino alle 500 lire ».

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Su questo comma ho richiamata l'attenzione dell'onorevole Ministro, non perchè voglia mutata la pena, ma perchè prima di votarlo si osservi che « colui che ha acquistato in buona fede carte da giuoco » con

bollo falso e le avrà vendute dopo averne riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile fino a lire 500.

È certo che chi rivende carte false doveva ritenerle presso di sé prima di rivenderle. Per costui la pena è di lire 500.

L'art. 7 prescrive: « chi scientemente avrà ritenuto in casa carte da giuoco munite di bollo falso sarà punito col carcere estensibile ad un anno ». Costui si trova nella identica posizione, e forse in condizione meno grave dell'altro che non solo le tiene presso di sé, ma le rivende, ed invece è punito con pena più grave.

Fra queste due penalità corre un gran divario. Or mentre non mi oppongo che questo articolo sia votato, richiamo sovr'esso l'attenzione del Ministro perchè modifichi l'art. 7 successivo e lo metta in armonia con questo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Naturalmente l'Ufficio Centrale, che ha con tanta cura e così sottile diligenza emendato e corretto questo progetto, darà le più confortanti spiegazioni all'onorevole Senatore Errante. Quanto a me, mi limito a quel poco che posso dire. Mi pare che in questo comma dell'art. 5: « Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile alle 500 lire » si contempla veramente un fatto punibile molto diverso da quello indicato nel numero 2 dell'art. 7, un fatto cioè che, mi pare, si possa considerare piuttosto come frode che come falsificazione. Se un individuo in buona fede compra un oggetto falso credendolo vero, e un'ora dopo si accorge che è falso, e per non perdere il denaro impiegato in questo oggetto, lo vende ad un altro, commette una frode. Ma il caso del N. 2 dell'art. 7 è ben diverso; il caso, cioè, di colui che *scientemente* ritiene carte false da giuoco o punzoni od altro istrumento necessario alla falsificazione. Non è escluso però il caso che colui il quale abbia comprato in buona fede delle carte da giuoco false le tenga in casa; e allora se è sorpreso in questa sua detenzione illegale, cade nella sanzione del comma 2, dell'art. 7.

Dunque ci è la possibilità di due reati, cioè, l'articolo di cui parla il Senatore Errante con-

templa un caso di frode, ma non esclude però che colui che ha comprato in buona fede le carte da giuoco false, e le tenga in casa, incorra pure nella penalità maggiore indicata dall'art. 7.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Ho detto che non mi oppongo all'adozione di questo articolo: quando arriveremo ai numeri 1 e 2 dell'art. 7 farò le mie proposte.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Siccome l'onorevole signor Ministro ha invitato l'Ufficio Centrale a sostenere questo comma contro le osservazioni dell'onorevole Senatore Errante, a nome dei miei Colleghi, e mio, gli rispondo, che quando una proposta è stata sostenuta con tanta vigoria di ragioni e con acutezza, come egli ha fatto, ogni altro argomento sarebbe superfluo.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti il 3° capoverso:

« Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile fino alle 500 lire. »

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Quarto capoverso:

« Non sarà mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorchè il colpevole sarà un fabbricante o commerciante di carte da giuoco. »

Chi intende di approvare quest'ultimo capoverso voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora bisogna rileggere tutto l'articolo e porlo ai voti nel suo complesso.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 5.

Sarà punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni e con multa estensibile a L. 500 colui che avrà riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avrà falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto sciente-

mente uso di tali punzoni, bolli od altri istrumenti falsificati.

Senatore FINALI, *Relatore*. Ma come? *Scientemente* non ci dev' essere.

PRESIDENTE. Stia certo che quell'avverbio è stato posto ai voti, ed approvato.

Senatore, *Relatore*, FINALI. Ma scusino: è stata messa ai voti anche l'ultima parte dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale!

PRESIDENTE. A ragione o a torto, il fatto è questo, che fu posto ai voti anche l'avverbio *scientemente* tra le parole « o fatto uso » e le altre di « tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati ». Le ho lette io stesso due volte prima che il terzo inciso venisse votato.

Voci. Sì, è stato votato.

PRESIDENTE. Ripeto che è stato votato anche l'avverbio *scientemente* dopo che io l'aveva letto due volte; e veggo che gli stessi signori stenografi fanno un cenno affermativo.

Si passa quindi alla lettura dell'intero articolo 5 per metterlo ai voti.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 5.

Sarà punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni e con multa estensibile a lire 500 colui che avrà riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avrà falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati.

Colla stessa pena sarà punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avrà procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso.

La pena sarà del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500, se chi avrà introdotto nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali è impresso il bollo falso, non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione.

Colui che, avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso, le avrà vendute dopo riconosciuto il difetto, sarà punito con multa estensibile fino alle 500 lire.

Non sarà mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorchè il colpe-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

vole sarà un fabbricante o commerciante di carte da giuoco.

PRESIDENTE. Chi intende approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà punito col carcere da quattro mesi ad un anno e con multa fino a 500 lire chi, essendosi procurati i veri punzoni o bolli, ne avrà fatta applicazione a danno dello Stato.

PRESIDENTE. A questo art. 6 del progetto del Ministero l'Ufficio Centrale ha proposto di aggiungere la clausola: *salvo le altre sanzioni del Codice penale.*

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente sono imbarazzato a rispondere, ma dirò con piena e intera coscienza il motivo per cui il Ministero non ha creduto di aggiungere quella clausola. Il motivo è doppio. Primieramente parve al Ministero che fosse superfluo, anzi inutile, imperocchè se si tratta del solo reato di contraffazione o detenzione delle carte da giuoco false, non vi è che una sola pena; se poi si trattasse di altro reato congiunto a quello, è evidente che quest'altro reato è punito colle pene sancite dal Codice penale. Questo è il primo motivo; parve superfluo fare quell'aggiunta mentre la cosa andava da sè. Ma poi ve n'è un altro, e qui forse posso essere tacciato di soverchia pedanteria, cioè di non aver voluto discostarmi dalla legge sul bollo; ma io confesso schiettamente di aver voluto commettere questo peccato per non stabilire diversità tra l'una e l'altra legge. Ora, l'articolo che si sta discutendo è copiato dall'art. 57 della legge sul bollo, il quale è scritto nei seguenti termini:

« Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato la vera flograna, i veri bolli, punzoni o rami ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato ».

Dunque, parve al Ministero superflua quell'aggiunta, e non sembrò necessario di usare una locuzione diversa da quella contenuta nella legge che riguarda la falsificazione del bollo.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Dinanzi alle considerazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, l'Ufficio Centrale è lieto di trovarsi d'accordo con lui nel sopprimere questa parte del proposto emendamento. Quindi l'Ufficio Centrale accetta l'articolo nella forma del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 proposto dal Ministero ed accettato dall'Ufficio Centrale.

Chi approva l'articolo 6 testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà punito col carcere estensibile fino ad un anno:

1. Chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti o istrumenti destinati a falsificarli o carte da giuoco munite di bollo falso;

2. Chi scientemente avrà fatto uso od acquisto di carte munite di bollo falsificato.

Quando la detenzione pel semplice uso, anche sciente, di carte munite di bollo falso non avvenga in luoghi di pubblico ritrovo e non rivesta il carattere di complicità in alcuno dei reati previsti da questo e dai due articoli precedenti, sarà punita con multa estensibile a lire 1000.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Poichè il Senato ha già approvato un emendamento all'art. 5, e quindi per necessità la legge deve tornare nell'altro ramo del Parlamento, io dichiaro di accettare l'altro emendamento dell'Ufficio Centrale sull'articolo 7, del quale riconosco che la locuzione è più esatta e più corretta di quella del progetto ministeriale, Io sono lieto di poterla accettare.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'emendamento.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« L'uso o la semplice detenzione di carte munite di bollo falso, quando non avvengano in luoghi di pubblico ritrovo e non rivestano il carattere di complicità in alcuno dei reati previsti in questo e nei due articoli precedenti, saranno puniti con multa estensibile a L. 1000 ».

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Debbo fare due osservazioni; una al primo e l'altra al secondo numero di questo articolo.

Il numero 1 dice:

« Chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti o istrumenti destinati a falsificarli, o carte da giuoco munite di bollo falso ».

Quando io faceva notare la differenza della pena che c'è tra la compra di carte senza bollo, e chi tiene presso di sé carte con bollo falso, l'onorevole Ministro delle Finanze diceva: ma qui c'è una specie di complicità, perchè chi tiene carte da giuoco munite di bollo falso, si trova a un dipresso nella condizione di chi conserva i bolli o rami contraffatti. Per questo il dire: *o carte da giuoco* mi par troppo generico e vorrei si aggiungesse: *o terrà in deposito carte da giuoco munite ecc.*

Così si verrebbe ad escludere la prima ipotesi e si farà vedere che non per un mazzo di carte, ma quando ce n'è tal quantità da fare supporre che il possessore di carte falsificate abbia concorso al reato di falsità, la pena del carcere gli si applica in qualità di complice del reato. Ciò riguarda il n. 1.

Quanto al n. 2, che dice: « Chi scientemente avrà fatto uso od acquisto di carte munite di bollo falsificato » a me pare debba farsi una differenza tra l'uno e l'altro caso, cioè tra chi fa *uso*, e chi *acquista*. La pena mi sembra enorme, l'ho detto fin dall'altro giorno e lo ripeto adesso. Coloro che comprano carte senza bollo sono puniti colla pena da L. 25 a L. 100; una pena che oscilla tra l'ammenda e la multa. Colui che fa uso di carte falsificate non ha fatto altro che comprare carte per un prezzo minore per le quali non si è pagato il diritto allo Stato, nel modo stesso di chi ha comprato carte non munite di bollo. L'eguaglianza della colpa o del dolo esige la parità della pena.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi rincresce di non poter accettare le osservazioni dell'onorevole Errante.

Quanto alla prima osservazione che egli ha fatto, risponderò che non basterebbe punire so-

lamente colui che avesse il deposito delle carte da giuoco per farne smercio.

Il reato consiste nel tenere carte da giuoco falsificate; sia pure un mazzo solo, il reato non muta d'intensità. E d'altronde se è elastica la frase: *carte da giuoco*, perchè si può intendere che si tratti di uno o di 100 o di 1000 mazzi, è pure elastica la parola *deposito*.

Qual'è il limite di questo deposito? E esso si tiene per uso proprio o per commercio? A me pare veramente che usciremmo fuori dallo scopo che questa legge intende di raggiungere. Qui si deve stabilire una sanzione penale non solo contro i contraffattori, ma contro coloro che scientemente tengano o facciano uso delle carte false.

Rispetto poi alla seconda sua osservazione, per cui a suo parere è troppo grave la pena del carcere di un anno, faccio notare all'onorevole Senatore Errante, che questa pena al solito è copiata *ad literam* dalla legge sul bollo. Cito l'art. 58 di questa legge:

« Sarà punito colla carcerazione estensibile fino a un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami ».

Neppure qui si dice: deposito di carte. E il reato che si contempla nella legge in discussione è perfettamente identico.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Mi dispiace che le spiegazioni datemi dall'onorevole Ministro non mi abbiano persuaso. Il dire che la detenzione di un mazzo di carte falsificate possa esser punita con un anno di carcere, mi pare tale enormità che non so come si possa mettere in una legge. Io credo che uno possa tenere un mazzo di carte false senza essere complice nel reato.

Il caso di chi abbia un mazzo di carte con bollo falso non si può paragonare a chi scientemente avrà ritenuto in casa punzoni, bolli o rami contraffatti o istrumenti destinati a falsificarli, perchè fra i due casi vi è un grande divario: gli uni sono complici, quest'altri no.

Se la parola *deposito* non sembra opportuna, se ne scelga un'altra, ma è impossibile trattare alla stessa stregua coloro che tengono fi-

lograne, bolli, rami falsificati, e chi ha un mazzo di carte con bollo falsificato, che forse avrà acquistato in buona fede.

In quanto all'altra disposizione di legge, non mi ha risposto nulla.

Se uno abbia comprato un mazzo di carte con bollo falsificato e ne fa uso, voi lo condannate ad un anno di carcere; ora, questo è veramente eccessivo, se si metta in confronto col caso già previsto di chi abbia comprato carte senza bollo, punito soltanto con ammenda o multa non eccedente le lire 100.

Sarà debolezza del mio intelletto, ma io trovo che fra questi due casi non c'è differenza; e l'aver comprato un mazzo di carte con bollo falsificato non è un indizio di complicità e non si può annoverare questo caso fra quelli della complicità nel reato di falsità.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho chiesto la parola per dare all'onore. Errante un semplice schiarimento per mezzo di un esempio.

Supponga che si scriva un contratto in carta libera, mentre la legge vuole che sia scritto in carta bollata; non si va in carcere per questo, ma si dovrà sottostare ad una pena pecuniaria, ad una multa. Ora, supponga invece che si compri un foglio di carta bollata e che si abbia dopo la coscienza che è falso, e ciò non ostante si scriva il contratto sopra questo foglio di carta bollata falso - scientemente - la legge del bollo punisce con un anno di carcere il fatto delittuoso.

Ora, precisamente questo è il caso delle carte da giuoco, perchè siamo nella stessa materia di una legge di bollo. Così se si giuoca con un mazzo di carte non bollate s'incorre nelle penalità pecuniarie prescritte dalla legge del 1874 - ma se per contro si fa uso sciente di carte con bollo falsificato, si diventa per la coscienza del reato complice della falsità e s'incorre nella pena afflittiva.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io dico soltanto questo: ho comprato un mazzo di carte, mi accorgo che sono false, giuoco, e per questo sono complice del reato e potrò esser punito con un anno di carcere. È questa per vero una teoria che io non posso ammettere; mentre veggio d'altra

parte che chi ha comprato carte falsificate e le rivende è punito soltanto con multa: in altri termini, questa complicità che nasce dall'uso che si fa di un mazzo di carte perchè false, è nuova in materia penale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Mi permetta il Senato una osservazione sopra il terzo comma come venne emendato dall'Ufficio Centrale; e a ciò mi spinge anche la lettura del corrispondente articolo del progetto ministeriale.

Io credo che, tanto nel concetto dell'Ufficio Centrale quanto nel concetto del Ministero, troverà luogo questa mia osservazione, perchè altrimenti la disposizione della quale trattiamo non mi parrebbe davvero comprensibile.

Il comma è questo:

« L'uso o la semplice detenzione di carte munite di bollo falso, quando non avvengano in luoghi di pubblico ritrovo e non rivestano il carattere di complicità in alcuno dei reati previsti in questo e nei due articoli precedenti, saranno puniti con multa estensibile a lire 1000 ».

Or bene, io non vorrei che quella stessa repugnanza che l'Ufficio Centrale ha mostrato nella prima parte dell'art. 5, ad inserire la parola *scientemente* l'abbia anche indotto a non adoperarla nel caso in esame; ma qui è una necessità, imperciocchè potrebbe benissimo accadere che si trovasse in mia casa (e sarebbe certo una semplice detenzione) un mazzo di carte, senza che ne sapessi nulla, ed essere sottoposto ad un giudizio penale e condannato.

Ma dove è il reato che ho commesso? Dov'è, ammessa l'ignoranza, l'esistenza del reato? Un individuo domani si prenderà il gusto di lasciare un mazzo di carte falsificate in una delle mie camere, ed eccomi colpevole di un delitto punibile con multa estensibile fino a lire 1000.

Io non credo che sia nell'idea dell'Ufficio Centrale e del Ministero di volere assoggettare ogni cittadino a questo pericolo.

Onde io prego l'Ufficio Centrale di consentire che in questo articolo si adoperi la parola *scientemente*.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha domandata prima l'on. Se-

natore Paternostro, il quale ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io avrei voluto parlare anche su questo ultimo comma, ma siccome sono perfettamente d'accordo con l'on. De Filippo, mi limiterò a fare un'osservazione sul primo comma dell'art. 7, cioè mi limiterò a pregare l'Ufficio Centrale a ponderare bene le disposizioni di quest'articolo. A tutte le ragioni messe avanti dall'on. Errante, io ne aggiungo un'altra, che mi pare non abbia detto, ed è che colui il quale ha acquistato carte falsificate, ha la scienza che siano carte con bollo falso, le mette in circolazione, le vende agli altri, è punito con una multa fino a lire 500; colui che accorgendosi di aver delle carte falsificate, invece di metterle in circolazione, le lascia stare in casa sua tenendole come oggetto di curiosità come si tiene una moneta falsa, questo è punito con un anno di carcere, mi pare proprio un'enormità, un assurdo. Su questo articolo quindi prego che si riporti l'attenzione della Giunta e dell'onor. signor Ministro.

PRESIDENTE. La parola è al signore Relatore.

Senatore FINALI, *Relatore*. In quanto alla pena stabilita in quest'articolo nulla ho da aggiungere alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, se non che c'è una gran differenza tra la pena dell'art. 7 e l'altra con la quale si poneva in paragone; poichè l'altra pena ha un *minimum* speciale di sei mesi, mentre qui non c'è altro *minimum* che quello stabilito dal Codice penale, vale a dire di sei giorni; quindi vi è la differenza da sei giorni a sei mesi, che vuol dire da 1 a 30.

Senatore PATERNOSTRO. Ma no. Si tratta del quarto comma dell'art. 5.

Senatore FINALI, *Relatore*. Non ci siamo ancora. Dunque, com'io diceva, se c'è una differenza di reato c'è anche differenza nel *minimum* della pena, differenza da sei giorni a sei mesi, cioè differenza da 1 a 30, che è ben degna di considerazione.

E passando al paragrafo ultimo dell'art. 7, intorno al quale sono state fatte parecchie osservazioni circa al non esservi indicata la condizione di scienza, dispiace molto all'Ufficio Centrale, che avendo esso proposto l'emendamento a quest'articolo per un suggerimento fattogli dall'on. Senatore Serra, appunto per escludere l'ipotesi che si volesse dare una sanzione pe-

nale ad un fatto di cui uno fosse insciente, giacchè senza scienza non si dà frode nè reato qualsiasi, alcuno trovi nell'emendamento l'incongruenza che non trovavasi nella proposta.

Parve a noi che la limitazione della sanzione a pena meramente pecuniaria concessa al deltentore *anche sciente*, includesse il concetto che l'insciente dovesse andarvi soggetto senz'altro, o che per lo meno vi fosse nell'articolo un'ambiguità.

Vorrei che l'onorevole Senatore De Filippo e l'onorevole Senatore Paternostro considerassero che l'ultimo paragrafo dell'articolo 7 non sta da sè; è una limitazione delle sanzioni penali che sono scritte al n. 1 e n. 2 dell'articolo stesso.

Il paragrafo distinto col numero 1 dell'articolo 7 stabilisce la pena per chi scientemente abbia ritenuto punzoni, bolli o carte false; paragrafo seguente stabilisce la pena per chi scientemente abbia fatto uso di carte munite di bollo falso.

Che cosa è l'ultimo paragrafo?

L'ultimo paragrafo non porta che una limitazione alle pene stabilite dai due numeri precedenti; non fa altro che dire: se voi siete incorso nella pena per aver scientemente ritenuto o fatto uso di carte false, non in luogo pubblico, la vostra pena si riduce ad una pena pecuniaria.

Dunque il paragrafo come è posto dall'Ufficio Centrale non merita le censure che gli sono fatte; anzi spiega che il primo elemento del reato è la *scienza*; senza scienza non c'è reato, e per meglio spiegare questo concetto mi si permetta di leggere un brano della Relazione.

« Nell'ultimo paragrafo poi dell'art. 7, così come è scritto, si può leggere un'offesa ad uno dei principî regolatori della morale e della giustizia, cioè che anche colla inscienza di fatto si possa commettere un reato ed incorrerne la responsabilità. Carte falsificate possono esser gittate in casa altrui da estranei per malizia, possono, ecc. »

Ora, dal momento che l'uso ed il possesso di carte falsificate sono dichiarati soggetti a pena nei numeri 1 e 2, che dichiarano essere richiesta la scienza iniziale, siccome l'ultimo paragrafo non fa altro che limitare la pena stabilita dai numeri precedenti, vale a dire di ridurre la sanzione alla sola pena pecuniaria, mentre per regola sarebbe corporale e affittiva,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1879

l'Ufficio Centrale crede che la sua proposta possa essere approvata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Avendo dichiarato di accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, non ho nulla da aggiungere alle osservazioni molto opportunamente svolte dall'onorevole Relatore. Prendo la parola soltanto per giustificarmi da un appunto che emergerebbe dalle parole dell'onorevole Relatore, e molto più dal brano di Relazione che egli ha letto. E per verità quando il Ministero proponeva, e la Camera approvava le parole *anche sciente*, non poteva avere intenzione di proporre che si dovessero punire le inscienze. Questo concetto non era possibile in nessun modo. Quella frase *anche sciente* va coordinata colle parole del paragrafo precedente. Prima si era adoperata due volte la parola *scientemente*. Dopo si è detto *anche sciente*. *Anche* significa *puranche, parimente*.

È in questo senso che la particella *anche* si era adoperata.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Mi piace di sentire dall'onorevole Relatore che l'ultimo comma di questo articolo accenni ad una limitazione della pena indicata nel paragrafo precedente; ed infatti nella correzione fatta dall'Ufficio Centrale questo concetto apparisce più chiaro di quel che non risultava dal testo ministeriale.

Ad ogni modo parmi che possa essere detto anche più chiaramente.

Nel 2° comma è detto: *Chi scientemente avrà fatto uso od acquisto di carte munite di bollo falsificato, ecc.* Evidentemente chi acquista ed usa delle carte lo fa per giuocare. Quel comma dunque contiene la regola generale per la quale è inflitta la pena corporale.

La maniera con cui è indicata la limitazione in favore di coloro che non giuocano in luoghi pubblici, per i quali si esclude la pena corporale, mentre sono essi stessi la generalità dei casi, dà luogo al dubbio se la multa loro inflitta non sia un aumento di pena anziché una esenzione dalla pena corporale.

Per tutte queste ragioni io crederei quindi che fosse opportuno che questo articolo venisse rimandato all'Ufficio Centrale, onde con una

dicitura più chiara quell'ultima disposizione non rimanesse soggetto di dubbio.

Ed in questa occasione pregherei anche l'Ufficio Centrale di vedere se non gli sembri eccessiva quella multa di mille lire, semplicemente per aver giuocato con carte da giuoco false, comprate probabilmente con la stessa negligenza con cui avrebbero potuto comprare delle carte senza bollo; come anche se non gli paia che le pene corporali non dovessero essere comminate che alla fabbricazione falsa e non più oltre. Per il resto le pene pecuniarie proporzionate al soggetto sono il mezzo più pratico ed opportuno.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Rinunzierei alla parola ove il Senato credesse di rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale, il quale mi pare ne accetti il rinvio; altrimenti discuteremmo moltissimo, ma non arriveremmo a prendere una conclusione definitiva.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Zini intende di parlare su questo rinvio?

Senatore ZINI. Sissignore. Io pregherei l'Ufficio Centrale a dire se non gli pare che per metter meglio in armonia col resto della legge anche i num. 1 e 2 dell'articolo 7, in cui si designano dei reati speciali, non si dovesse unire la pena affittiva a quella pecuniaria.

In tutti questi reati si è comminata la pena affittiva e quella pecuniaria. Nell'articolo 7 ai due numeri è comminata una pena affittiva molto grave, e non si parla della pecuniaria.

Per questa specie di reato misto di delitto e di contravvenzione, parrebbe che la pena pecuniaria dovesse accompagnarsi alla pena affittiva, e tanto più in quanto che in tutti gli altri casi tale pena è stata comminata.

E poiché si deve rinviare all'Ufficio Centrale, io domanderei all'Ufficio stesso ed all'onorevole Ministro se non avessero nessuna difficoltà a vedere se la pena pecuniaria si debba aggiungere in questi casi, perchè sia in armonia con tutto il resto.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sono tre proposte di vario ordine fatte intorno a questo articolo.

Se l'articolo viene rinviato all'Ufficio Centrale per studiare alcuna di queste proposte, è naturale che le debba esaminare tutte.

L'Ufficio Centrale non dissente di pigliare ad esame la proposta sostenuta dall'onor. Errante, dall'onor. Zini, dall'onor. Paternostro e dall'onor. Vitelleschi; e quando il Senato deliberi che sia rinviato ad esso per un nuovo esame l'articolo, pregherebbe gli onorevoli proponenti di pigliar parte ai suoi lavori, onde veder modo di concordarlo nelle varie parti; ed il signor Ministro onorerebbe di certo grandemente l'Ufficio Centrale se volesse anch'egli intervenire a questo nuovo studio.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Poichè pare che l'Ufficio Centrale non abbia difficoltà di accettare il rinvio di questo articolo per sottoporlo a nuovo esame, mi permetterei di fare un'osservazione perchè possa tenerne conto, se lo crede.

Il primo numero di quest'articolo dice:

Chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a falsificarli, o carte da giuoco munite di bollo falso; ed in questo caso si applica una pena corporale estensibile fino ad un anno di carcere.

Viene poi il terzo comma, ove è detto: *la semplice detenzione di carte, ecc.*, ed è punito, non più con una pena corporale, ma con una pena pecuniaria.

Dove sta la differenza di questi due fatti criminali? Nel 1° si parla di ritenuta di carte da giuoco munite di bollo falso, nel 3° si parla di detenzione di carte da giuoco falsificate. Ecco dunque contemplati due fatti che sono identici; e intanto il primo si punisce colla pena del carcere estensibile ad un anno, il secondo si punisce con una multa che può estendersi fino a lire mille. Ora a me pare che vi sia una manifesta antinomia.

Capisco il concetto a cui s'informa l'una e l'altra disposizione, ma non è manifesto, bisogna indovinarlo.

L'Ufficio Centrale intende accennare a colui che ritiene le carte per farne uso, vale quanto dire, che abbia la coscienza della falsificazione delle carte fin da principio, che le abbia egli

medesimo acquistate per farne uso; la seconda volta invece vuol parlare di una semplice detenzione, in modo che il detentore medesimo non sappia neppure che siano carte false; infine la scienza originaria vi è nel primo caso, non vi sarebbe nel secondo. Ma questa distinzione non comparisce affatto, e restano due disposizioni eguali che contemplan lo stesso fatto criminoso punito in modo diverso. Su questo mio dubbio richiamo l'attenzione dell'Ufficio Centrale, una volta che l'articolo deve ritornare al suo esame, affinchè voglia preoccuparsene e trovar modo di far scomparire l'apparente antinomia.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sarebbe molto grave, in verità, l'appunto fattomi dall'onor. Senatore De Filippo, ma mi permetto di osservare che non regge. Bisogna fare una distinzione in forza della quale l'antinomia sparisce, bisogna distinguere se la detenzione e l'uso delle carte false ha luogo in pubblico ritrovo o in casa privata. Quando l'uso e la detenzione delle carte da giuoco si verifica in luogo di pubblico ritrovo, allora è punito con pena affittiva, col carcere; ma se questo medesimo reato avviene in casa privata, è punito colla semplice pena pecuniaria. E così rispondo anche alle osservazioni dell'on. Senatore Errante; la pena affittiva del carcere è comminata nel caso che nelle osterie, nei caffè, nei pubblici ritrovi si faccia uso di carte munite di bollo falso; ma quando esso uso ha luogo nelle case private, il caso è diverso. L'articolo peraltro si potrebbe compilare in modo più chiaro. Si potrebbe dire, per esempio: L'uso o la detenzione sciente delle carte da giuoco con bollo falso nei luoghi pubblici è punito col carcere estensibile fino ad un anno. L'uso delle carte da giuoco con bollo falso in luoghi privati, quando non vi sia complicità ecc. è punito colla multa, ecc.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io comprendo che non possa essere stato altro che questo il concetto del Ministro e dell'Ufficio Centrale; ma, me lo perdoni l'onor. Ministro, tutt'altro si esprime in questo articolo che cosiffatto concetto; anzi se ne esprime uno diverso. Difatto, nel 1° alinea non si parla di pubblici ritrovi; invece si dice:

chi scientemente avrà ritenuto in casa.... E quando poi si viene al 3° comma leggiamo: « Quando la detenzione pel semplice uso, anche sciente, di carte munite di bollo falso, non avvenga in luoghi di pubblico ritrovo e non rivesta il carattere di complicità in alcuno dei reati previsti da questo e dai due articoli precedenti, sarà punita con multa estensibile a lire 1000 ».

Non aggiungo altro, poichè il Relatore mi fa segno che ho ragione; io ne sono lieto e lo ringrazio anticipatamente.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'on. Ministro ha spiegato quali sono gli intendimenti della proposta. Ma l'on. De Filippo ha svolto una serie di ragionamenti per dimostrare che l'articolo contiene delle contraddizioni.

Quando una legge riesce incerta e contraddittoria per un uomo così versato e competente, quale è l'on. De Filippo, merita certo di essere attentamente riguardata, a fine di riconoscere se le critiche siano fondate, e di eliminare i dubbî e le incertezze. Quindi dichiaro che l'Ufficio Centrale, nel nuovo esame che farà dell'articolo, terrà degno conto delle sue osservazioni.

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti il rinvio di questo art. 7 all'Ufficio Centrale.

Chi approva il rinvio voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 8.

Potranno in avvenire essere modificati con Decreto reale i distintivi del bollo delle carte da giuoco; parimenti con Decreto reale potrà ordinarsi la ribollazione delle carte, con prescrizioni analoghe a quelle contenute nell'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 13 settembre 1874, N. 2080, serie 2ª che non sono contrarie alla presente.

(Approvato).

Gli articoli 4 e 7 che furono inviati all'Ufficio Centrale verranno in discussione nella seduta di lunedì.

Ora comunico il risultato della votazione a schede segrete per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori in surrogazione dell'onor. Senatore Giovanola.

Votanti . . . 70

Maggioranza 36

Senatore De Filippo ebbe	voti 39
Finali	» 12
Serra F. M.	» 3
Durando	» 3
Monaco La Valletta	» 2
Branca	» 3
Conforti	» 1
Prinetti	» 1
Paternostro	» 1
Lauzi	» 1
Pantaleoni	» 1
Lampertico	» 1
Caccia	» 1
Caracciolo di S. Arpino	» 1
Giorgini	» 1

L'onorevole Senatore De Filippo avendo ottenuto la maggioranza assoluta, è proclamato Commissario della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Lunedì seduta pubblica a ore 2 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 13 settembre 1874, N. 2080, relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco;

Vendita della miniera demaniale di Monteponi presso Iglesias nell'Isola di Sardegna;

Concorso dello Stato nella spesa per restauri al tetto del Duomo d'Orvieto;

Aggregazione del Comune d'Osiglia al Mandamento di Millesimo;

Aggregazione del Comune di Fossacesia in Provincia di Chieti al Mandamento di Lanciano;

Aggregazione del Comune di Prignano sulla Secchia al Mandamento di Sassuolo;

Aggregazione dei Mandamenti di Cammarata e Casteltermini al Tribunale di Girgenti;

Aggregazione al Circondario di Palermo dei Comuni di Mezzoiuso, Villafrati, Cefalà, Diana e Godrano;

Facoltà di sperimentare sotto speciali condizioni, sulle stade ferrate, il trasporto di sostanze alimentari e vegetali con vagoni così detti *refrigeranti*;

Facoltà al Governo di richiamare in vigore per un anno l'articolo 92 della legge 30 settembre 1873, N. 151, sull'ordinamento dello esercito;

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

La seduta è sciolta (ore 6).

